

# Regolamento comunale sulla videosorveglianza del demanio pubblico del Comune di Stabio

## Il Consiglio comunale di Stabio

visti gli artt. 16 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino, 2, 107 e 186 segg. della Legge organica comunale (LOC) e 6 della Legge sulla protezione dei dati personali (LPDP)

**risolve**

### Art. 1 Campo d'applicazione

- <sup>1</sup> Il presente Regolamento si applica alla videosorveglianza del demanio pubblico del Comune di Stabio eseguita da parte del Comune stesso o di suoi mandatari.
- <sup>2</sup> Per aspetti della videosorveglianza secondo il capoverso 1 che non sono disciplinati dal presente Regolamento, è applicabile la Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP) e il relativo Regolamento d'applicazione (RLPDP).

### Art. 2 Definizioni

#### a. Videosorveglianza dissuasiva

- <sup>1</sup> Con la videosorveglianza dissuasiva s'intendono prevenire minacce e turbamenti alla sicurezza e all'ordine pubblico tramite la posa ben riconoscibile di apparecchi di videosorveglianza con un campo di visione circoscritto a uno specifico bene del demanio pubblico.
- <sup>2</sup> La videosorveglianza dissuasiva è predisposta per la registrazione costante di segnali d'immagine. Nella misura in cui è tecnicamente e finanziariamente realizzabile, beni o interessi protetti sono schermati da filtri della privacy.
- <sup>3</sup> L'analisi delle immagini avviene successivamente alla commissione di un atto illecito, per l'identificazione e il perseguimento dei responsabili.

#### b. Videosorveglianza osservativa

- <sup>1</sup> Con la videosorveglianza osservativa s'intende garantire la supervisione e, se del caso, il ripristino, del corretto flusso del traffico di autoveicoli in seguito a disturbi, disfunzioni o pericoli.
- <sup>2</sup> La videosorveglianza osservativa avviene in tempo reale, con immagini in chiaro. È riservata la registrazione delle immagini in caso di necessità.

### c. Videosorveglianza invasiva

<sup>1</sup> Con la videosorveglianza in modalità invasiva s'intende gestire:

- a) L'accesso a beni amministrativi o a strutture pubbliche, oppure
- b) la logistica.

<sup>2</sup> La videosorveglianza invasiva avviene in tempo reale, con immagini in chiaro. È riservata la registrazione delle immagini in caso di necessità.

### **Art. 3 Scopo della videosorveglianza**

La videosorveglianza ai sensi del presente Regolamento avviene a supporto dell'esecuzione delle funzioni di Polizia locale.

### **Art. 4 Modalità di videosorveglianza**

La videosorveglianza avviene in modo fisso, nelle modalità dissuasiva e osservativa del traffico, nelle seguenti circostanze:

- a) a tempo indeterminato, in specifici luoghi considerati rilevanti per la sicurezza e l'ordine pubblico;
- b) a tempo determinato, in specifici luoghi che presentano una criticità momentanea per la sicurezza e l'ordine pubblico.

### **Art. 5 Principi**

<sup>1</sup> Le persone interessate sono adeguatamente informate sulla presenza di videocamere, sull'area sorvegliata, sullo scopo perseguito e sull'organo responsabile, segnatamente con cartelli indicatori in prossimità delle singole videocamere.

<sup>2</sup> La videosorveglianza deve essere idonea e necessaria agli scopi per cui è predisposta e deve sussistere un rapporto ragionevole tra ingerenza nella personalità e scopo perseguito.

<sup>3</sup> Le videoregistrazioni non possono essere utilizzate o trasmesse per uno scopo che, secondo la buona fede, sarebbe incompatibile con gli scopi previsti dal presente Regolamento.

<sup>4</sup> Le videoregistrazioni devono essere protette da adeguate misure di sicurezza a tutela della loro autenticità, confidenzialità e integrità.

### **Art. 6 Trasmissione di dati a terzi**

<sup>1</sup> Di principio, le videoregistrazioni non sono trasmesse a terzi.

<sup>2</sup> Nel caso di procedimenti civili, penali o amministrativi, le videoregistrazioni possono essere trasmesse alle autorità competenti nella misura in cui ciò sia necessario a titolo di prova. I dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi.

### **Art. 7 Durata di conservazione, anonimizzazione e distruzione delle immagini**

<sup>1</sup> Le videoregistrazioni possono essere conservate per un massimo di 7 giorni.

<sup>2</sup> È riservata la conservazione di una copia delle videoregistrazioni in caso di procedura civile, penale o amministrativa, fino a conclusione della stessa.

## **Art. 8 Organo responsabile**

- <sup>1</sup> Il Municipio è l'organo responsabile della videosorveglianza ai sensi dell'art. 4 cpv. 6 LPDP.
- <sup>2</sup> Esso può emanare le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente Regolamento. Definisce, in particolare, il servizio comunale o il mandatario incaricato di eseguire la videosorveglianza, i luoghi soggetti a videosorveglianza, le ulteriori modalità e le condizioni della videosorveglianza, i diritti di accesso alle registrazioni e le misure di sicurezza.
- <sup>3</sup> Vigila sulla corretta applicazione e sul rispetto del presente Regolamento e delle disposizioni cantonali sulla protezione dei dati personali.

## **Art. 9 Approvazione e entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.

### **PER IL MUNICIPIO**

#### **Il Sindaco**

Simone Castelletti

#### **Il Segretario**

Claudio Currenti

### **PER IL CONSIGLIO COMUNALE**

#### **Il Presidente**

Enrico Bernardi

#### **Il Segretario**

Claudio Currenti

*Regolamento adottato dal Consiglio comunale in data 8 maggio 2023*

*Regolamento approvato dalla Sezione degli Enti locali in data xxxxxxxxxxxx*